



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE.**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO
DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2005



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.

Capo I Premesse

Art.1

Ambito di applicazione -obiettivi

1. Il presente regolamento è emanato in conformità:

- a) alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al t.u.l.p.s., testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) al regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- f) alla legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- g) al decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le autorizzazioni/denunce che consentono lo svolgimento delle attività di somministrazione abilitano anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e l'immagine, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

3. I criteri di programmazione di cui al presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la finalità di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e gli elementi di interpretazione delle presenti disposizioni:

- La valorizzazione dell'attività di somministrazione e la qualità nell'offerta, per la promozione del territorio comunale da un punto di vista sociale, turistico ed enogastronomico
- L'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche presenti sul territorio per favorire nuove strategie di sviluppo



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Capo II Criteri di programmazione

Art.2

Attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dall'applicazione dei criteri comunali

1. I criteri comunali di programmazione, in attuazione della legge regionale Regionale n. 14 del 26 luglio 2003, non si applicano alle seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. attività di somministrazione da svolgersi in locali dove si svolge congiuntamente attività di spettacolo, intrattenimento e svago (es. sale da ballo , sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema ,teatri ed esercizi similari), semprechè l'attività di somministrazione sia accessoria rispetto all'attività di svago e la superficie dedicata sia di dimensioni ridotte rispetto alla superficie destinata all'attività di svago (*attività di cui all'art. 4 comma 5 lett.a*)
 - b. attività di somministrazione da svolgersi all'interno di strutture di servizio (mercati all'ingrosso ,ecc.) semprechè l'attività di somministrazione sia accessoria rispetto all'attività prevalente di servizio e la superficie dedicata sia di dimensioni ridotte rispetto alla superficie destinata all'attività principale (*attività di cui all'art. 4 comma 5 lett.a*)
 - c. attività di somministrazione da svolgersi negli impianti stradali di distribuzione del carburante, nel rispetto delle condizioni *di cui all'art. 4 comma 5 lett. c) della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003*
 - d. attività di somministrazione da svolgersi nelle grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 della L.R. n.14/1999 (*attività di cui all'art. 4 comma 5 lett.e*)
 - e. attività di somministrazione da svolgersi nelle mense aziendali e all'interno di strutture socio sanitarie (*attività di cui all'art. 4 comma 5 lett.f*)
2. Ai sensi della legge regionale n.14 del 2003 ,i criteri di programmazione non si applicano inoltre :
 - a. All'esercizio delle attività di somministrazione da parte di aziende agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie previste dall'art. 20 comma 6 della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003(*attività di cui all'art.2 comma 4 lett.a*)
 - b. All'esercizio della somministrazione da svolgersi all'interno di strutture recettive (ex legge n. 135/2001 sul turismo) a favore delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati per manifestazioni o convegni all'interno della struttura medesima (*attività di cui all'art. 2 comma 4 lett.b*)
 - c. All'esercizio della somministrazione da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali , in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DPR 4 aprile 2001 n. 235(*attività di cui all'art. 2 comma 4 lett.c*)
 - d. All'esercizio della somministrazione che avviene all'interno delle attività di Bed & Brekfast, limitatamente alla somministrazione della prima colazione. (*attività di cui all'art. 2 comma 4 lett.d*)
3. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n.2209 del 10 novembre 2004, i criteri di programmazione non si applicano, infine , agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

- a) di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14;
- b) delle grandi strutture di vendita alle quali è formalmente riconosciuta la tipologia di "centri commerciali" di cui al punto 1.7 della deliberazione della Giunta Regionale n.1253 del 23 settembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 3

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri comunali di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non ricompresi fra i casi di esclusione di cui al precedente art.2 e fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.
2. E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga:
 - a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26;
 - b) nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni cui all'art. 3, comma 5, del d.p.r. n. 235 del 2001.

Art.4

Ripartizione in zone del territorio comunale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande il territorio comunale è suddiviso in due zone e precisamente:
ZONA I - l'intero territorio comunale, ad esclusione della zona denominata area golenale
ZONA II- " area golenale" la zona ricompresa fra l'argine maestro e il fiume Po

Art. 5

Definizione del numero di nuove aperture

1.L'attivazione di nuovi esercizi in quanto assoggettabili ai criteri di programmazione avviene sulla base del numero di **autorizzazioni disponibili esistenti (n. 2) e delle nuove autorizzazioni che si ritiene di attivare , per un totale di n.4 autorizzazioni così destinate :**

- a) **n. 3 autorizzazioni all'interno della ZONA 1** destinate a pubblici esercizi aventi le seguenti caratteristiche :
 - **N. 1 autorizzazione** è da rilasciarsi per un esercizio che somministri *in via prevalente alimenti e bevande a base di prodotti tipici locali*, per far conoscere e salvaguardare le tradizioni enogastronomiche della zona
 - **N. 1 autorizzazione** è da rilasciarsi per un *esercizio che per il tipo di somministrazione e logistica degli arredi e attrezzature consenta ai clienti , se richiesto, la **consumazione di primi piatti o di un pasto più completo, sia stando seduti sia in piedi***
 - **N.1 autorizzazione** è da rilasciarsi per un esercizio avente *caratteristiche innovative rispetto agli esercizi esistenti e che per il tipo di somministrazione e logistica degli arredi e attrezzature*



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

sia un esercizio che favorisca l'intrattenimento o sia anche spazio di aggregazione dei giovani e non solo

b) **N.1 autorizzazione all'interno della ZONA II** *destinata a un esercizio che somministri alimenti e bevande in tale zona, di particolare interesse naturalistico-ambientale*

2. Il numero di autorizzazioni prefissato al comma 1 è valido per l'intero periodo di vigenza dei presenti criteri e prescinde da eventuali cessazioni di attività, decadenze o revoche di autorizzazione riferibili ad esercizi di somministrazione originariamente attivati prima dell'entrata in vigore degli stessi.

3. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

Capo III

Disciplina delle distanze ,dei trasferimenti di sede e degli ampliamenti e riduzioni di superficie

Art.6

Distanze degli esercizi

Non sono previste con il presente piano distanze minime fra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , ma sono vietati esercizi confinanti .

Art. 7

Trasferimento di sede di attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

Art. 8

Trasferimento di sede di attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett.b che può avvenire unicamente nell'ambito della zona II " Area golenale " .

Art. 9

Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto ai criteri di programmazione. In materia di riduzione della superficie di somministrazione è fissato , dal vigente regolamento edilizio in mq 30 il limite di "superficie minima" degli esercizi.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Capo IV Disposizioni regolamentari per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 10 Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e degli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sono assoggettati:

a) **ad autorizzazione** l'apertura dei nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 5 del presente regolamento ;

b) **a denuncia di inizio attività:**

- il subingresso negli esercizi di cui alla lettera a);
- il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);
- l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi;
- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione comunali ;
- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività incluse fra quelle non assoggettate ai criteri di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003 svolte anche in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 11 Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta.

2. Entro **dieci** giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento ne comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

a)- requisiti morali e professionali di cui all'art.6, commi 1,2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

b)- compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 5 di cui sopra .

4.Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.

5. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3 lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Art. 12

Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1.La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, all'atto dell'attivazione dell'autorizzazione, e nel corso dell'esercizio dell'attività, dal rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992 e del t.u.l.p.s.

2. Nel termine previsto dall'art.15 della L.R. 14/2003 il titolare di autorizzazione di cui al precedente art.11 deve attivare l'esercizio avendo conseguito ogni altra autorizzazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 13

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1.Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, o di ricevimento da parte del Comune così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente ufficio comunale.

2.Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 14

Termine di conclusione del procedimento

1.Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., in **sessanta giorni**, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego; trascorso tale termine si perfeziona il silenzio assenso.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Art. 15

Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 10, lett. b) il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i .

Art. 16

Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 17

Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto della programmazione comunale nelle fattispecie soggette a tale rispetto.

2. Il responsabile del procedimento o dell'istruttoria procede d'ufficio alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati o in ordine alla verifica di ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione, secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione comunale:

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art.18

Definizione di piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. -R.D. N.773/1931 limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione non soggette alla programmazione comunale.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono **inclusi** nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi artt. 19 e 20.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che, qualora previsto :

a)- l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;

b)- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art.19

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 18, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) *Afflusso delle persone:*

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

b) Capienza del locale:

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi:

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito:

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi:

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento:

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti ,qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (L.N.447/1995, l.r.N.15/2001, d.p.c.m. 14/11/1997) non può superare il limite di 15 giornate nell'arco dell'anno solare , con il vincolo che il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a cinque nello stesso mese , oltre alle serata del 15 agosto e del 31 dicembre.

L'effettuazione di piccoli intrattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa (es. presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni simili) potrà essere effettuata senza limite di giornata ,nell'arco dell'anno solare

Art. 20

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1.Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 18 e 19, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2.Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3.E' fatto comunque salva la possibilità, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo laddove sia istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., di esercitare le funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4.In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 21 Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento, non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24-11-1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 22 Norma finale



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.
2. La validità dei criteri di cui al capo II fissata per il periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento .
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. n. 14/03 il Comune con apposito provvedimento , può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
4. E' comunque vietata la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore ai 21° all'interno di palazzetti dello sport e palestre, presenti sul territorio comunale .